



COMUNE DI LISCATE

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Città Metropolitana di Milano

Ordinanza n. 7 del 19-05-2020

ORDINANZA SINDACALE

LIMITAZIONI ALL'ACCESSO NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI PER FRONTEGGIARE IL DIFFONDERSI DELL'EPIDEMIA "CORONAVIRUS COVID-19".

Il Sindaco

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 45 del 23.02.2020);
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie Generale n. 53 del 02.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);

- il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 64 del 11.03.2020);
- la Direttiva n. 2 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020);
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1484) "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1485) "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'Ordinanza n. 514 del 21/03/2020";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1493) "Modifica dell'Ordinanza n. 515 del 22/03/2020";

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie Generale n.79 del 25.03.2020);
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. Serie Generale n. 85 del 30.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 88 del 02.04.2020);
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 (Identificativo atto n. 1721) "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03 maggio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19";
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 maggio 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, in particolare, il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, all'art. 1 comma 9 dispone che i sindaci possono disporre la temporanea chiusura di aree pubbliche in cui non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto in materia di assembramento;

Considerato che lo stesso DL, nonché il DPCM del 17 maggio 2020 pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che, nonostante l'ingresso nella cd. "fase 2", risulta ancora attuale l'esigenza di evitare qualsiasi tipo di assembramento o contatto sociale;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Liscate ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Preso atto che, per la conformazione strutturale ed organizzativa di alcuni luoghi pubblici ed aree comunali, non può essere assicurato il distanziamento sociale necessario;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, delle limitazioni all'accesso in alcune aree pubbliche comunali ritenute non totalmente monitorabili ed in cui l'Amministrazione non è in grado di assicurare il rispetto delle prescrizioni per fronteggiare il diffondersi dell'epidemia "Coronavirus COVID-19";

Richiamato i commi IV e VI, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisato pertanto che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi sovraordinati al Comune di Liscate e che quanto di seguito ordinato non si colloca nelle misure contrastanti alle già in vigore norme in argomento, giusto disposto dall'Art. 35 del D.L. 09/2020.

ORDINA

A FAR DATA DA LUNEDI' 18 MAGGIO 2020 E FINO A DOMENICA 31 MAGGIO 2020, QUANTO SEGUE:

- IL DIVIETO DI UTILIZZO DEI GIOCHI PER BAMBINI PRESENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE;

SI RIBADISCE INOLTRE IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO;

DISPONE

Che sia data pubblicità della presente ordinanza mediante affissione di cartellonistica integrativa agli accessi dei luoghi oggetto della chiusura, predisposta dall'Ufficio Comunicazione e posizionata a cura del personale al servizio del Settore Lavori Pubblici e che sia data ampia pubblicità mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network, a cura dell'Ufficio Comunicazione Comunale;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line;

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Melzo;

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Milano;

L'inosservanza a quanto ordinato è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di **60 giorni** dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

IL Sindaco
LorenzoFucci

Firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005